



## Convenzione tra

il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominato: Dipartimento LCM) con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, qui rappresentato dal Direttore, prof. Marco Mancini, in qualità di rappresentante legale domiciliato, per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma "La Sapienza"

e

l'Archivio Centrale dello Stato (di seguito denominato: ACS), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale degli Archivi, 27, C.F. 80215390586, qui rappresentato dal Direttore generale delegato, dott. Andrea De Pasquale, in qualità di rappresentante legale.

Il Dipartimento LCM e l'ACS sono di seguito congiuntamente definite, per brevità, anche "Parti" o ciascuna, singolarmente, "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

## Premesse

Il Dipartimento LCM, istituito con D.R. n. 2358 del 28.9.2018 e attivato a partire dal 1.11.2018, ha al suo interno competenze scientifico-didattiche che hanno come comune denominatore i linguaggi, i testi e i documenti, nelle loro molteplici implicazioni e nei loro diversificati aspetti e connotati, da quello linguistico a quello letterario, da quello filologico a quello materiale.

Al Dipartimento fanno capo docenti e studenti impegnati nella Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, nella Scuola di specializzazione *post lauream* in Beni archivistici e librari, nel Dottorato di ricerca in "Scienze documentarie, linguistiche e letterarie"; tale offerta didattica è rivolta a una formazione scientifica di carattere specialistico nel campo delle discipline documentarie, degli archivi e delle biblioteche.



Il Dipartimento LCM ha interesse a contribuire a valorizzare i fondi conservati presso l'ACS, con specifico riferimento al fondo denominato "Ministero del Turismo e dello Spettacolo" in relazione al Progetto di ricerca di Ateneo *La censura democristiana e gli scrittori (1946-1989)* [Principal Investigator: Sonia Gentili]. Quest'ultimo è un progetto triennale che mira a ricostruire l'evoluzione della censura teatrale nel periodo repubblicano, analizzando anche i precedenti del ventennio fascista. La documentazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo conservata presso l'ACS si rivela una fonte essenziale ai fini del progetto stesso e, in generale, per ricostruire il rapporto tra cultura e politica nel nostro Paese nella seconda metà del XX secolo.

L'ACS, istituto di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ai sensi dell'art. 34 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e s.s.m.m.i.i. e del DM 3 febbraio 2022, n. 46, ha il compito di conservare, in conformità con quanto previsto dell'art. 41 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) archivi e documenti, su qualunque supporto, prodotti dagli organi centrali dello Stato italiano e di conservare archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di soggetti privati che lo Stato abbia in proprietà, deposito o a qualunque altro titolo. L'ACS, ai sensi dell'art. 118 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove forme di collaborazione con enti pubblici e privati al fine di avvalersi dell'apporto di studi ed esperienze che consentano di approfondire la conoscenza della documentazione archivistica conservata presso l'Istituto.

Le Parti hanno interesse a stipulare una collaborazione per facilitare le attività di descrizione del fondo archivistico del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, le quali costituiscono una premessa indispensabile per renderlo pienamente fruibile al pubblico.

### **Articolo 1 – Oggetto**

La presente Convenzione si pone l'obiettivo di favorire la collaborazione tra l'ACS e il Dipartimento LCM nell'ambito di un programma di attività finalizzate allo studio e alla descrizione - per finalità di pubblica fruizione - dei circa 36.950 fascicoli della serie della Revisione Teatrale (1946-1998) appartenente al fondo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo conservato presso l'ACS.



Il Dipartimento LCM, per il tramite del docente responsabile e dei membri del gruppo del Progetto di ricerca citato in premessa, mette a disposizione dell'ACS competenze specialistiche utili alle attività di studio e inventariazione della predetta serie archivistica all'interno di un database che, al termine dell'attività di descrizione, sarà immediatamente pubblicato e reso liberamente accessibile al pubblico nella piattaforma online dell'ACS dedicata alla consultazione degli inventari dell'istituto.

Le Parti si impegnano inoltre a:

- definire concordemente il tracciato descrittivo di riferimento;
- collaborare per svolgere ricerche, tesi di laurea e di dottorato, mostre e laboratori didattici, anche ai fini della promozione e diffusione della conoscenza del fondo archivistico oggetto della presente Convenzione;
- promuovere iniziative volte a partecipare a eventuali futuri bandi di finanziamento, nazionali e internazionali, destinati allo svolgimento di attività di ricerca e valorizzazione sul fondo archivistico oggetto della presente Convenzione.

L'inventariazione dei fascicoli della sopradetta serie sarà effettuata, sotto la supervisione scientifica dell'ACS, all'interno dell'ACS da unità di personale designate e retribuite dal Dipartimento LCM con mezzi e strumenti che saranno messi a disposizione dal medesimo Dipartimento. Nel corso delle attività saranno previsti momenti di confronto tecnico-scientifico tra le Parti, al fine di garantire un percorso di ricerca condiviso e la complementarità dei risultati. La dettagliata pianificazione delle attività sarà concordata fra le Parti al momento dell'avvio operativo delle attività di progetto. Nel corso dello svolgimento dei lavori e in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti sulla pianificazione condivisa di dettaglio delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

## **Articolo 2 – Referenti**

Ciascuna delle Parti indica un referente della Convenzione. Al referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.



Il Dipartimento LCM designa, altresì in qualità di proprio referente, la prof.ssa Sonia Gentili, nel ruolo di *principal investigator* del progetto di ricerca (e-mail: [sonia.gentili@uniroma1.it](mailto:sonia.gentili@uniroma1.it))

Il Dipartimento LCM designa, in qualità di proprio referente archivistico, la prof.ssa Francesca Nemore (e-mail: [francesca.nemore@uniroma1.it](mailto:francesca.nemore@uniroma1.it))

L'ACS designa, in qualità di proprio referente, il dott. Mirco Modolo, funzionario archivista, già responsabile degli archivi del Ministero del Turismo e dello Spettacolo conservati in istituto (e-mail: [mirco.modolo@cultura.gov.it](mailto:mirco.modolo@cultura.gov.it)).

L'ACS designa altresì, in qualità di referente per l'accesso al patrimonio archivistico individuato tra le Parti, il dott. Roberto De Rose, funzionario archivista e direttore della Sala studio dell'ACS, che provvederà a garantire – compatibilmente con le primarie necessità del servizio al pubblico di cui è responsabile – le migliori condizioni di consultazione, coordinando la gestione delle richieste del materiale documentario desiderato e le relative attività interne di prelievo (e-mail: [roberto.derose@cultura.gov.it](mailto:roberto.derose@cultura.gov.it)).

### **Articolo 3 - Monitoraggio e rinnovo**

Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 2, i referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

Il referente di ciascuna Parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della Convenzione, dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo della convenzione.

### **Articolo 4 - Durata e recesso**

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando



l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

### **Articolo 5 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il Dipartimento LCM e l'ACS si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, dell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.



## **Articolo 6 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni**

I diritti di proprietà intellettuale e connessi sull'inventario e/o su eventuali banche dati prodotti all'esito delle attività di descrizione archivistica della documentazione di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione spettano, in via esclusiva, all'ACS in base alla normativa nazionale sul diritto d'autore (L. 633/1941 e ss.mm.ii.). L'ACS si impegna a rendere disponibile l'inventario e/o le eventuali banche dati al Dipartimento LCM per le finalità di studio connesse al Progetto di ricerca citato in premessa. L'ACS in ogni caso provvederà periodicamente e, comunque, al termine delle attività inventariazione, a rendere i medesimi liberamente accessibili al pubblico attraverso la piattaforma online dell'ACS dedicata alla consultazione degli inventari dell'istituto.

L'inventario e/o eventuali banche dati potranno essere presentati pubblicamente in occasione di congressi, convegni, seminari o simili come prodotto della collaborazione tra le Parti richiamando i termini della presente Convenzione.

## **Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università "La Sapienza", né dell'ACS o del Ministero della Cultura per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine del Dipartimento LCM.

## **Articolo 8 – Riservatezza**

Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 6 e 7 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;



- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati**

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento LCM e l'ACS, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.



### **Articolo 10 – Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

a. se al Dipartimento LCM: [dipartimento.lcm@uniroma1.it](mailto:dipartimento.lcm@uniroma1.it)

b. se all'ACS: [acs@cultura.gov.it](mailto:acs@cultura.gov.it)

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

### **Articolo 11 - Codice Etico**

Il Dipartimento LCM e l'ACS dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

### **Articolo 12 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

### **Articolo 13 - Registrazione e spese**

La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.





L'accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Letto e stipulato in Roma.

Dipartimento di Lettere e Culture Moderne

Prof. Marco Mancini

Archivio Centrale dello Stato

Dott. Andrea De Pasquale